



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

Città Metropolitana di Messina

COPIA-DELIBERAZIONE-DEL-CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del Reg. Gen.

Data 30/03/2023

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 – Approvazione.-

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 16:06 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Consiglieri	P	A	Consiglieri	P	A
01) AQUINO GIUSEPPE MAURO	X		09) GREGORIO NARDO MARIA		X
02) BONANNO ALESSIA	X		10) LA MACCHIA PASQUALINO	X	
03) CANGEMI GIORGIO	X		11) LUNETTA SIMONA		X
04) CANNATA GIUSEPPA	X		12) MARTINO VALENTINA		X
05) CIMINO NATALIA ANNA	X		13) POLLICITA MARIA	X	
06) COSTANZO ANTONINA	X		14) PRINZI GIACOMO	X	
07) DI SANTO GIOVANNI	X		15) SCALIA SANTA	X	
08) GIGANTE ANTONINO	X		16) SIDOTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti n. 13

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente del Consiglio, avv. Prinzi.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Pietro Manganaro.

La seduta è aperta e la riunione verrà trasmessa in diretta streaming sul Canale Youtube "Comune di Patti".

Partecipano alla seduta: Il Resp. 5 Settore, dott. Torre.

Si dà atto che all'inizio della trattazione del presente punto, alle ore 16:43 circa, sono presenti in aula n. 14 Consiglieri. Assenti n.2 (Conss. Lunetta e Martino). È altresì presente il Resp. 5 Settore, dott. Torre.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto ad oggetto "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 – Approvazione (su proposta del Sindaco)" posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Relaziona l'Ass. Sidoti.

Illustra il dott. Torre Carmelo, Responsabile del V Settore.

Intervengono:

- Cons. Cimino
- Cons. Aquino
- Ass./Cons. Sidoti
- Cons. Aquino
- Ass./Cons. Sidoti
- Presidente del Consiglio

Si dà atto che alle ore 17:13 il Vice Sindaco, avv. Raffa, si unisce ai lavori consiliari.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta relativa al punto ad oggetto "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 – Approvazione (su proposta del Sindaco)" posto al n. 3 dell'ordine del giorno. La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano:

Votazione proposta:

Presenti: n. 14

AQUINO Giuseppe Mauro	FAVOREVOLE
BONANNO Alessia	FAVOREVOLE
CANGEMI Giorgio	FAVOREVOLE
CANNATA Giuseppa	FAVOREVOLE
CIMINO Natalia Anna	FAVOREVOLE
COSTANZO Antonina	FAVOREVOLE
DI SANTO Giovanni	FAVOREVOLE
GIGANTE Antonino	FAVOREVOLE
GREGORIO NARDO Maria	FAVOREVOLE
LA MACCHIA Pasqualino	FAVOREVOLE
LUNETTA Simona	ASSENTE

MARTINO Valentina	ASSENTE
POLLICITA Maria	FAVOREVOLE
PRINZI Giacomo	FAVOREVOLE
SCALIA Santa	FAVOREVOLE
SIDOTI Salvatore	FAVOREVOLE

Il Presidente del Consiglio preso atto degli esiti della superiore votazione e rilevato che si sono registrati **14 voti favorevoli** su 14 presenti, **dichiara approvata ad unanimità la proposta relativa al punto n. 3 posto all'odg.**

e conseguentemente, il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa;
- Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la presente proposta di deliberazione relativa a:

“Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 – Approvazione (su proposta del Sindaco)”.

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Civico Consesso a votare per dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione. La votazione avviene in forma palese peralzata di mano:

Votazione IE:

Presenti: n. 14

AQUINO Giuseppe Mauro	FAVOREVOLE
BONANNO Alessia	FAVOREVOLE
CANGEMI Giorgio	FAVOREVOLE
CANNATA Giuseppa	FAVOREVOLE
CIMINO Natalia Anna	FAVOREVOLE
COSTANZO Antonina	FAVOREVOLE
DI SANTO Giovanni	FAVOREVOLE
GIGANTE Antonino	FAVOREVOLE
GREGORIO NARDO Maria	FAVOREVOLE
LA MACCHIA Pasqualino	FAVOREVOLE
LUNETTA Simona	ASSENTE
MARTINO Valentina	ASSENTE
POLLICITA Maria	FAVOREVOLE
PRINZI Giacomo	FAVOREVOLE

SCALIA Santa	FAVOREVOLE
SIDOTI Salvatore	FAVOREVOLE

Il Presidente del Consiglio preso atto degli esiti della superiore votazione, e rilevato che si sono registrati **14 voti favorevoli** su 14 presenti, **dichiara che la proposta E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

Il file audio-video che riproduce fedelmente lo svolgimento della seduta è pubblicato:

- sul Canale Youtube "Comune di Patti", al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCxf6eRyOXAK_xN0ncMIF7fA



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Settore 5[^] "Area Ragioneria Generale"

Proposta di deliberazione di C.C. del

14/03/23

PROPONENTE Il Sindaco	SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Settore 5 [^] "Area Ragioneria Generale"
--------------------------	--

Oggetto: *Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197- Approvazione.*

PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che-*"Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

VISTI

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"*;
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della

regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Patti o il Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie "Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 " *I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la*

pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare l'art. 52;
- la L. n. 197/2022;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Patti o il Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie "Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A;
3. di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A"), il quale è composto di n. 9 articoli;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata.



Il SINDACO
Dott. Carmelo Gianluca Bonsignore



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE
ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197- Approvazione.*

SETTORE PROPONENTE: Settore V "Area Ragioneria Generale";

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8.6.1990, N° 142, recepito dalla L. R. N° 48 dell'11.12.1991 come modificato dall'art.12 della L. R. 23.12.2000, N° 30.

Li, 14/03/2023




IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
AREA RAGIONERIA GENERALE
Dr. Carmelo Torre

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8.6.1990, N° 142 recepito dalla L. R. N° 48 dell'11.12.1991 come modificato dall'art.12 della L. R. 23.12.2000, N° 30.

Li, 14/03/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°
AREA RAGIONERIA GENERALE
Dr. Carmelo Torre



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 4 – Importi dovuti	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	6
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	7
Articolo 7 – Sospensione del processo.....	7
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali.....	8
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	8
Articolo 9 – <i>Entrata in vigore</i>	8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Patti, pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1 commi 186-205 della citata legge 197/2022.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI



Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo (ricorso in primo grado) sia stato notificato al Comune impositore¹ entro la data del 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia concluso con pronuncia definitiva. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Patti;
- b) il Concessionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie “Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.”;²

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria³ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

¹ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Sul punto si veda la nota IFEL, del 7 gennaio 2023, Legge di bilancio 2023 – Gli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all'agenzia delle Entrate-Riscossione (fondazioneifel.it).

² Nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato in concessione la riscossione coattiva.

³ L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/2019, con riferimento alla definizione prevista dal dl 119/2018, ha ritenuto definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario (es. Giudice di pace) o a quello amministrativo (TAR). Di contro non risulterebbero definibili, ad avviso dell'Agenzia, le liti diverse da quelle tributarie erroneamente instaurate innanzi la corte di giustizia tributaria. Quest'ultima casistica si potrebbe porre con riferimento alle controversie relative al canone unico patrimoniale (CUP), per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che diverse corti di giustizia ritengono comunque rientranti nella giurisdizione tributaria (cfr., da ultimo, CGT di primo grado Milano, sentenza 27 gennaio 2023, n. 260). Si sconta qui una persistente incertezza sulla natura giuridica del CUP e delle sue componenti.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti⁴.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, è resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento e può essere notificata con raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata o consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente dall'imposta di bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate⁵ entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023⁶, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria⁷ di primo grado;

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore⁸;

⁴ In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

⁵ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "depositate" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

⁶ Rientrano nel perimetro della definizione anche i ricorsi notificati lo stesso 1° gennaio 2023.

⁷ L'ipotesi si verifica di norma per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, per i quali il deposito in corte di giustizia tributaria deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la fase del reclamo/mediazione, per quanto disposto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992.

⁸ Pertanto, se al 1° gennaio 2023 l'ultima sentenza depositata è favorevole al Comune ed a marzo viene depositata sentenza di appello favorevole al contribuente, la definizione opera con il pagamento del 100%.

- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado⁹ oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione¹⁰;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore¹¹;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti¹² innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente¹³ in tutti i precedenti gradi di giudizio¹⁴.

2. In caso di soccombenza reciproca¹⁵ la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore¹⁶;

⁹ Rientrano in tale casistica anche i casi di controversie per le quali si è tenuta l'udienza di trattazione, ma non è stata ancora depositata la sentenza. Rientrano, altresì, in tale ipotesi anche i casi di ricorsi soggetti a reclamo depositati prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, sebbene tali ricorsi siano improcedibili, per quanto disposto dal comma 2, del citato art. 17-bis. Ne consegue, che rientrano in tale ipotesi anche i casi limite di ricorsi notificati il 1° gennaio 2023 e depositati in pari data, anche se soggetti a reclamo/ mediazione.

¹⁰ Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado. Al riguardo si rammenta che l'art. 68, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 546/1992, prevede, ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, che è possibile riscuotere "per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio". Peraltro, si tratta di conclusione avvalorata da numerosi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate e da ultimo, proprio con riferimento alla definizione delle liti disciplinata dalla legge 197/2022, si veda circolare n. 2/2023, Si vedano, inoltre, la circolare n. 12/1002, la risoluzione n. 4/2003, la circolare n. 48/2011, nelle quali si precisa che «è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente ("per la prima volta", così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti" (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; in senso conforme Cass., 06 dicembre 2000, n. 15489; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. 9 giugno 2016 n. 11844)».

¹¹ Risultano quindi irrilevanti gli esiti della sentenza di secondo grado depositata dopo il 1° gennaio 2023.

¹² Questo implica che al 1° gennaio 2023 doveva essere stato già notificato il ricorso per cassazione.

¹³ Non sono, pertanto, definibili con la percentuale del 5% le controversie nelle quali il Comune è risultato parzialmente soccombente.

¹⁴ Fermo restando che per le altre controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione si applicano le percentuali del 40% o del 15% a secondo dell'esito della sentenza di appello, oppure della sentenza di primo grado, nella remota ipotesi di ricorso per *saltum*, di cui all'art. 62, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992.

¹⁵ Sempre decisa con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023.

¹⁶ Essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente.

- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi¹⁷:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹⁸;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni¹⁹.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

¹⁷ L'art. 1, comma 191, legge 197/2022, prevede che in caso di controversia relativa esclusivamente alle "sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono", per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. In tale ipotesi, la lite si definisce, quindi, con la sola presentazione della domanda, senza versare alcun importo.

¹⁸ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2023:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

¹⁹ Si precisa che l'importo della lite non corrisponde sempre all'ammontare dell'imposta pretesa con l'accertamento tributario, o delle sanzioni nel caso di impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto occorre tener conto dell'importo effettivo in contestazione; nel caso di impugnazioni parziali, o di rideterminazione parziale della pretesa nell'ipotesi di rettifica dell'atto di accertamento. Inoltre, il valore della controversia deve essere calcolato con riferimento alla lite pendente, e quindi non occorre considerare gli importi coperti da giudicato interno, od oggetto di accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale, che non hanno riguardato l'intera pretesa avanzata dall'Ente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023²⁰. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018²¹.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda²².

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

²⁰ Si ritiene che il Comune non possa regolamentare scadenze delle rate diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 194, legge 197/2022, in quanto verrebbe a mancare il necessario coordinamento con le norme sulla sospensione dei termini di impugnazione e soprattutto con quanto previsto, in tema di sospensione dei processi e di dichiarazione di estinzione del processo, dai commi 197 e 198. Peraltro, tra il 31 marzo (data ultima di approvazione del regolamento) ed il 30 giugno (data di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute o della prima rata), maturano un numero di giorni sufficienti al rispetto della prescrizione di cui all'art. 3, comma 2, legge 212/2000, a mente del quale *“in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”*.

²¹ Che a sua volta rinvia all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973. Si ricorda, peraltro, che il comma 2 del citato art. 15-ter, prevede che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, d.lgs. 471/1997, aumentata della metà (e quindi pari al 45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

²² Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196, della L. n. 197/2022.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024²³ con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata²⁴.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

²³ Il 31 luglio 2024 va considerato come termine ultimo, sicché il Comune può ben notificare prima di tale data il diniego alla definizione agevolata. La data del 31 luglio 2024 è prevista dall'art. 1, comma 200, legge 197/2022

²⁴ La possibilità di sospendere le controversie relative ai tributi comunali, in quanto "potenzialmente definibili", è stata accertata dalla Corte di cassazione con diverse ordinanze. Tra le tante, Cassazione, 30 gennaio 2023, n. 2687.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione²⁵, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023²⁶.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.



²⁵ Si osserva che la normativa dispone la sola sospensione dei termini di impugnazione, ma non gli altri termini processuali, pur previsti a pena di inammissibilità, come il deposito del ricorso o dell'appello, notificato entro il 1° gennaio 2023, presso le competenti corti di giustizia tributaria. La sospensione, inoltre, non è subordinata all'effettiva adesione, ma opera in modo generalizzato per tutte le controversie definibili.

²⁶ La scelta regolamentare è di mera prudenza, in quanto l'art. 1, comma 199, legge 197/2022, dispone la sospensione dei termini di impugnazione per le "controversie definibili", mentre quelle comunali sono "potenzialmente definibili" fintanto che non venga approvato il regolamento comunale. Solo da questa data possono considerarsi definibili. Il problema si pone, sia per il Comune che per il contribuente, per i termini di impugnazione che scadono nel periodo che va dal 2 gennaio 2023 alla data di esecutività del regolamento. Peraltro, il problema si pone anche con riferimento all'ipotesi in cui il Comune decida di non approvare il regolamento sulla definizione, perché anche in questo caso sorge il dubbio sull'applicabilità o meno del periodo di sospensione dei termini di impugnazione. IFEL ha già evidenziato la problematica nella nota del 7 gennaio 2023, auspicando un chiarimento normativo o di prassi, che tuttavia non è intervenuto.

COMUNE DI PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 70/2023

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 12,00 in video conferenza, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Patti, sono presenti:

- Dott. Leoluca Scalisi – Presidente
- Dott. Gioacchino Gugliotta - Componente
- Dott. Carmelo Franco Anastasi - Componente

Nell'ambito delle loro funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per analizzare la seguente proposta di delibera avente ad oggetto:

Pareri del Collegio dei Revisori su:

“Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 1 commi 186-205 della legge 29.12.2022 n. 197

Premesso:

- Che l'art. 1 commi da 186 a 204, della legge 197/2022 ha previsto fra i vari strumenti di pace fiscale, anche la definizione agevolata delle controversie tributarie
- Che l'art. 1 comma 205 della legge 197/2022 consente anche agli enti territoriali di dare applicazione all'istituto delle controversie di cui gli stessi sono parte, con espressa manifestazione di volontà dell'ente creditore, mediante l'adozione di una specifica deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, entro il 31 marzo 2023, la quale acquista efficacia con la mera pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
- Che ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000, la delibera dovrà essere approvata previo parere dell'organo di revisione, chiamato ad esprimersi sui regolamenti tributari.

Vista

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023, può essere oggetto di definizione agevolata solo il contenzioso in materia tributaria, pendente alla data del 1 gennaio 2023, in particolare:

- Le controversie per le quali alla data del 1 gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato all'ufficio, non essendo necessario che vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

- Le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado, i cui termini di impugnazione non siano scaduti alla data del 1 gennaio 2023;
- Le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1 gennaio 2023, i termini per la riassunzione

VISTI:

- il vigente O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- **Vista la proposta di delibera di C.C. di cui in oggetto, prot. n. 14.806 del 24/03/2023, con l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**

Considerato che la delibera comunale deve specificare gli enti strumentali (i soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97), le cui controversie sono comprese nella definizione agevolata, che la stessa non può modificare le controversie oggetto di definizione, né la misura agevolativa prevista dalla norma e cioè il versamento del tributo oggetto di contestazione, soggetto ad abbattimento a seconda dello stato e del grado del giudizio, con esclusione di sanzioni, interessi e spese, né la procedura di adesione che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023. Può invece disciplinare il pagamento rateale, rispettando il periodo massimo di dilazione di 5 anni,

Visti altresì:

- Il parere di regolarità tecnica favorevole del 14/03/2023, espresso sulla superiore proposta dal responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.
- Il parere di regolarità contabile favorevole del 14/03/2023, espresso sulla superiore proposta dal responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48, , come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

Il presente verbale chiuso alle ore 13,30 viene redatto in due copie di cui una firmata digitalmente sarà inviata all'Ente.

Dalle rispettive sedi di collegamento

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente

Dott. Leoluca Scalisi (Presidente) F.to



Dott. Gioacchino Gugliotta (componente) F.to



Dott. Carmelo Franco Anastasi (Componente) F.to

Firmato digitalmente da: ANASTASI CARMELO FRANCO
Data: 28/03/2023 11:15:27

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, N. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to avv. Giacomo Prinzi

Il Segretario Generale
F.to dr. Pietro Manganaro

Il Consigliere Anziano
F.to d.ssa Salvatore Sidoti

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **31/03/2023**

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on line,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale N. 3 dicembre 1991, N. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **31/03/2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Comunale, li **31/03/2023**

Il Responsabile dell'Albo on line

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on line,

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **31/03/2023** al **15/04/2023**, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, N. 44 e successive modificazioni ed integrazioni:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale, li **17/04/2023**.

Il Responsabile dell'Albo on line

IL SEGRETARIO GENERALE